

L'AFFIDAMENTO FAMILIARE




ai Anfaa
Associazione
nazionale
famiglie
adoptive e
affidatarie
ODV
Da 60 anni dalla
parte dei bambini

Sommario

Il diritto del bambino alla famiglia	4
Che cos'è l'affidamento familiare	4
Differenza tra affido e adozione	5
Forme e tipologie di affidamento familiare	6
I soggetti dell'affidamento familiare	7
Il minore affidato	7
La famiglia d'origine	8
La famiglia affidataria	8
Le caratteristiche della famiglia affidataria	9
Il percorso verso l'affidamento	9
I compiti degli affidatari	10
Le istituzioni e il progetto	11
Caratteristiche generali del progetto	13
Le fasi iniziali	14
La gestione	15
Il monitoraggio del progetto	16
Durata dell'affidamento	17
Quando termina l'affidamento	17
Gli affidamenti di lunga durata	17
La prosecuzione degli affidamenti dopo i 18 anni	18
Il diritto alla continuità affettiva, Legge n. 173/2015	18
Forme di supporto rivolte alle famiglie coinvolte	19
Sostegno alla famiglia di origine	19
Interventi di sostegno per gli affidatari	20
Altre modalità di aiuto	20
Le provvidenze legali per gli affidatari	21
I gruppi di famiglie affidatarie	22
Informazioni utili	23

Dedicato a chi ha “Spazi nel cuore”



I bambini per crescere hanno bisogno di cure, di affetto, di ascolto, di educazione adeguati ma alcuni di loro non possono avere tutto questo dalle loro famiglie.

Ci sono famiglie che hanno “spazi nel cuore” e sanno dare ascolto ai bisogni di questi bambini rendendosi disponibili ad accoglierli per i periodi, brevi o lunghi, necessari alla loro crescita. Questo è l'affido familiare.

L'ANFAA È A DISPOSIZIONE PER CONSULENZE, CHIARIMENTI O APPROFONDIMENTI ANCHE SU SINGOLE SITUAZIONI.

Contatti: segreteria@anfaa.it // nel sito sono indicati i recapiti delle sezioni o gruppi ai quali è possibile rivolgersi.

Il diritto del bambino alla famiglia

La Legge n. 184/1983, con le successive modifiche, regola l'affidamento familiare e si apre con un enunciato fondamentale: «*Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia*».

Ciò in quanto la famiglia è il luogo primario di costruzione e rafforzamento dell'identità della persona e, ogni qualvolta sia possibile, lo sviluppo armonico del minore deve essere assicurato, all'interno della famiglia di origine.-

La normativa tende a prevenire, se possibile, l'allontanamento del bambino dalla sua famiglia, prevedendo che i Servizi pubblici dispongano interventi di sostegno e di aiuto a favore delle famiglie in difficoltà; precisa inoltre che le condizioni di indigenza dei genitori “*non possono essere di ostacolo all'esercizio del minore alla propria famiglia*” (art. 1 c. 2, Legge 184/83).

Nel corso del tempo sono state sperimentate dai Servizi sociali forme di supporto familiare dirette a prevenire l'allontanamento dei minori dalla famiglia: oltre al progetto PIPPI, si fa riferimento a persone solidali che accolgono il minore per alcune ore al giorno (affidamenti diurni) o si impegnano a supportare nuclei in difficoltà “affidamenti da famiglia a famiglia”.

Se il minore è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, può essere affidato, durante tale periodo, a persone in grado di accoglierlo e di garantirgli un'adeguata risposta ai suoi bisogni morali e materiali.

Se, al contrario, il minore è privo di una famiglia, oppure questa, pur esistente, è valutata, in maniera permanente, come irrimediabilmente inidonea a prestare un minimo di cure, assistenza ed educazione, egli ha diritto a essere dichiarato adottabile e ad essere inserito in una famiglia adottiva, valutata idonea e disponibile, destinata a diventare la sua famiglia definitiva, a seguito della risoluzione del precedente rapporto anche giuridico con la famiglia d'origine.

Che cos'è l'affidamento familiare

L'affidamento familiare è un sostegno prezioso offerto ad un minore che deve essere temporaneamente allontanato dalla sua famiglia di origine:

- per gravi malattie o ricovero di uno o di entrambi i genitori;
- per morte di uno o di entrambi i genitori;
- per disgregazione del nucleo familiare (separazione, carcerazione ...);
- per problemi di diverso genere (di conflitto familiare, di incapacità educativa, ...).

È realizzato e sostenuto dai Servizi Sociali locali nell'interesse del bambino, affinché quest'ultimo possa trovare in un'altra famiglia l'affetto, le attenzioni e le cure che i suoi genitori non sono in grado di dargli. Permette al bambino o all'adolescente di essere inserito, per un certo periodo di tempo (che può durare qualche mese ma anche degli anni), in un altro nucleo familiare idoneo ad offrire adeguate risposte alle sue necessità affettive oltre che di educazione, istruzione,

accudimento e tutela.

Si tratta pertanto di un'accoglienza che può permettere al minore di costruire legami forti a livello affettivo ed educativo, che lo aiutino a crescere, affinché sia in grado - nel separarsi - di percorrere la sua strada nella vita.

Con l'affidamento il minore mantiene i rapporti con i genitori di origine ai quali si affiancano gli affidatari.

Significa accogliere e dare aiuto ad un bambino che ha una famiglia in crisi, non ad un minore senza famiglia.

*“Fin dalle origini della lingua italiana **“affidare”** è stato uno dei verbi più carichi di significato dal punto di vista affettivo e, quando non si raffredda entrando nell'uso burocratico, indica una delle più antiche ed emotivamente ricche esperienze umane, quella di chi, non potendo, per un tempo determinato o per sempre, provvedere a ciò che gli è caro, lo consegna alla cura, alla custodia, alle capacità di persone di fiducia.”*

(Fulvio Scaparro – psicoterapeuta)

Differenza tra affido e adozione

L'affidamento familiare e l'adozione sono **due percorsi diversi e non intercambiabili** che si differenziano in base ai seguenti elementi:

- **la funzione:** si fa ricorso all'adozione quando sia stato accertato lo stato di adottabilità del minore perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio (art. 8 L. 184/83): l'adozione mira, infatti, ad allontanare definitivamente il bambino dalla propria famiglia d'origine per inserirlo in un'altra famiglia, idonea e disponibile, destinata a diventare la sua famiglia *“per sempre”* a seguito della risoluzione del precedente rapporto giuridico con la famiglia d'origine. L'affido, invece, mira ad accogliere e a fornire un aiuto non ad un minore senza famiglia, ma ad un minore che ne ha una in difficoltà;
- **la temporaneità:** nell'affido familiare è previsto, per quanto possibile, il rientro del minore nella famiglia d'origine o comunque il mantenimento di rapporti almeno con alcuni dei suoi componenti;
- **i rapporti del minore con la famiglia di origine:** nell'affido tali rapporti vengono mantenuti, con modalità diverse, tenuto conto, come vedremo, dei provvedimenti emanati dal Tribunale per i minorenni, mentre nell'adozione vengono quasi sempre interrotti (su questo punto torneremo successivamente);

- **la natura giuridica:** l'affido non modifica il rapporto del minore con i suoi genitori biologici, di cui resta figlio¹.

Forme e tipologie di affidamento familiare

L'art. 4 della Legge n. 184/1983 prevede due forme di affidamento familiare:

- **CONSENSUALE**, disposto dal Servizio Sociale locale con il consenso dei genitori - o degli esercenti la responsabilità sul minore - è reso esecutivo dal Giudice Tutelare del luogo di residenza.

La legge prevede una durata massima di 24 mesi prorogabile, nell'interesse del minore, dal Tribunale per i minorenni.

- **GIUDIZIALE**, disposto dal Tribunale per i minorenni, che interviene qualora manchi il consenso dei genitori o di chi ha la responsabilità genitoriale. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

L'affidamento può essere disposto in caso di necessità e urgenza **anche senza porre in essere gli interventi di aiuto e sostegno alla famiglia d'origine, vista la gravità della situazione della famiglia stessa.**

L'AFFIDO RESIDENZIALE è regolamentato dalla legge n. 184/1983 e successive modifiche e può essere disposto:

- per un tempo breve e prestabilito: quando c'è una necessità transitoria dei genitori, come ad esempio il ricovero in ospedale; il bambino, in questo caso, sarà affidato ad una famiglia, possibilmente già conosciuta dal minore; superata l'emergenza, il minore rientrerà nella sua famiglia e per tutto il periodo dell'affidamento manterrà un rapporto costante con i suoi genitori e gli altri congiunti;
- per un tempo prolungato: è la soluzione di affidamento più frequente, ma anche la più complessa, in quanto non se ne può stabilire in anticipo la durata precisa; è solo possibile fare un progetto di affidamento per un certo tempo e verificare di volta in volta se è attuabile il rientro in famiglia, oppure se sia necessario un prolungamento dell'affidamento stesso nell'interesse del minore.

Sono anche state realizzati progetti di affidamenti residenziali di genitore, soprattutto mamme, con figlio/a o di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), in base alla Legge 47/2017.

È previsto inoltre:


- **affidamento residenziale intra-familiare:** consiste nell'affidare stabilmente e a tempo pieno il minore a parenti entro il quarto grado, previa verifica da parte del Servizio sociale competente circa l'esistenza di rapporti affettivi tra essi, prevedendo rientri periodici presso i genitori.

¹ Il Tribunale può comunque limitare e/o far decadere la responsabilità genitoriale nei casi più gravi.

I soggetti dell'affidamento familiare

La riuscita dell'affido è legata anche alla collaborazione tra i soggetti coinvolti, ognuno con un diverso ruolo: il minore, la famiglia di origine, la famiglia affidataria e, sul versante istituzionale, dei Servizi e della magistratura minorile.

AL CENTRO IL MINORE



Il minore affidato

Al minore vanno dedicate attenzione cura e rispetto, nella consapevolezza che si sta costruendo un'occasione importante per il suo futuro e per la sua vita. Dev'essere però al contempo tenuto presente che il "distacco" dalla propria famiglia potrebbe portargli sofferenza e disorientamento. È necessario quindi un accompagnamento, passo dopo passo, seguendo i suoi tempi e trovando i modi più adatti per aiutarlo ad acquisire la capacità di comprensione e la consapevolezza della sua situazione.

Può essere neonato, bambino o adolescente, poiché il servizio dell'affidamento è previsto per l'infanzia, la preadolescenza e l'adolescenza, fino alla maggiore età ed anche oltre (per i giovani che non sono ancora autonomi, perché ancora studenti o disoccupati oppure perché disabili che necessitano di un'accoglienza familiare portata avanti nel tempo).

Il minore che ha compiuto dodici anni deve essere obbligatoriamente sentito, ma può essere sentito anche se di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento (art. 4 L. 184/83 e s.m.i.).

Può essere italiano o straniero: anche al minore straniero che si trovi nello Stato si applica, infatti, la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

L'affidamento familiare si rivolge a tutti quei minori che provengono da famiglie in difficoltà, non in grado di occuparsi dell'educazione e delle loro necessità materiali e affettive. Si tratta di bambini e adolescenti con un grande bisogno di attenzioni e affetto.

Devono essere accompagnati con gradualità a costruire il nuovo rapporto con il nucleo affidatario che dovrà accoglierli e, nel caso specifico dei minori stranieri, è altresì fondamentale il rispetto della loro cultura e tradizione di origine.

La presenza di una famiglia in più potrà diventare un arricchimento benefico per tutti, in particolare per il minore accolto che ha la possibilità di conoscere e crescere in un ambiente familiare affettivo più sereno da cui ricevere l'affetto necessario, educazione, fiducia e stabilità che - al momento - non può ricevere dalla sua famiglia.

La famiglia d'origine

È la famiglia di appartenenza del minore che, a causa di problemi più o meno gravi, attraversa un periodo di difficoltà, durante il quale non riesce, da sola, a occuparsi dei propri figli in modo adeguato e a offrire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere, malgrado gli interventi di aiuto attuati dai Servizi Sociali. Sono spesso persone che, a loro volta, hanno ricevuto poco e hanno sofferto; ciò non li facilita nel difficile compito di essere genitori.

Il ricevere aiuto da un'altra famiglia nel crescere i propri figli può permettere la ricostruzione del tessuto familiare e costituire per loro un ulteriore stimolo ad affrontare e, per quanto possibile, risolvere i problemi concreti che sono alla base delle loro difficoltà, permettendo loro di prepararsi a riaccogliere il figlio alla conclusione dell'affido.

L'inserimento dei bambini nelle famiglie affidatarie è finalizzato anche a creare un contesto in cui la relazione tra il bambino, la sua famiglia di origine e la famiglia affidataria possa consentire il mantenimento della continuità affettiva.

Il **Servizio Sociale** dell'Ente Locale che fa riferimento al Comune di residenza della famiglia di origine ha il compito di predisporre gli interventi di sostegno e di aiuto alla famiglia stessa.

La famiglia affidataria

Accogliere un bambino in affidamento significa diventare una famiglia *in più* non una famiglia *al posto di* un'altra.

Possono offrire la propria disponibilità all'affidamento:

- famiglie con figli;
- coppie unite in matrimonio o di fatto (anche senza figli);
- persone singole.

Non sono previsti limiti di età né è rigidamente prevista una differenza di età minima o massima tra gli affidatari e il minore affidato.

L'affidamento è una scelta di impegno sociale, nella comunità locale, perché nessuno debba rimanere indietro, perché la coesione e il mutuo aiuto tra famiglie prevalgano sul giudizio e sull'indifferenza, che è l'anticamera della marginalità.

La famiglia affidataria è una famiglia aperta e solidale che deve aiutare il bambino o l'adolescente a superare le difficoltà. Deve essere unita nella scelta di accoglienza e, se ci sono figli, anch'essi devono essere coinvolti. Infatti, una persona che entra a far parte di un nucleo familiare - sia pure per un periodo più

o meno lungo - modifica le relazioni all'interno della famiglia stessa e, da questa esperienza, anche i figli possono apprendere il dono della reciprocità e della solidarietà.

È una famiglia che deve saper comprendere, non giudicare, che deve essere disponibile ad interagire con i Servizi sociali sia nel percorso di formazione, di preparazione e durante l'affidamento (attraverso i colloqui e la visita domiciliare con gli operatori) sia attraverso incontri di gruppo con altre famiglie che hanno vissuto o vivono l'esperienza dell'affidamento.

Le caratteristiche della famiglia affidataria

L'esperienza dell'affidamento familiare può essere sempre arricchente, sia per i bambini, sia per gli adulti; tuttavia, come ogni esperienza umana, essa è generativa anche di complessità che per essere affrontate richiedono maturità, un adeguato sostegno dei servizi sociali e un tessuto sociale allargato (famiglie amiche, rapporti di vicinato, legami associativi), empatico e corroborante.

La legge, diversamente dall'adozione, non richiede particolari condizioni sociali, culturali ed economiche, tuttavia è fondamentale che la famiglia affidataria sia in grado di offrire:

- uno spazio nella propria vita e nella propria casa, per accogliere il bambino affidato e poter costruire con lui una relazione ricca di significato;
- la disponibilità affettiva e la volontà di accompagnare il bambino per un tratto di strada più o meno lungo, senza la pretesa di cambiarlo, ma aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità e valorizzando le sue risorse;
- il reale e consapevole coinvolgimento di tutti i membri della famiglia affidataria nel percorso di affido;
- la consapevolezza della presenza e dell'importanza della famiglia d'origine nella vita del bambino;
- saper tollerare un certo grado di incertezza nei tempi e nei risultati del proprio impegno, avendo la consapevolezza che possono verificarsi imprevisti;
- essere disponibili a confrontarsi con i servizi che vanno considerati come parte di un progetto complesso a più voci.

Il percorso verso l'affidamento

Le persone interessate a conoscere l'affidamento si possono rivolgere al Servizio Sociale o alle associazioni presenti sul territorio che si occupano di affidamento per avere le prime informazioni.

Per dare la propria disponibilità a diventare affidatario occorre rivolgersi al Servizio Sociale competente per territorio al fine di intraprendere un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di una maggiore consapevolezza sulla

possibilità concreta di diventare protagonista dell'affidamento, nel corso del quale potrà verificare la reale fondatezza delle proprie aspirazioni.

La preparazione delle famiglie aspiranti affidatarie avviene attraverso:

- colloqui individuali, visite domiciliari, incontri di gruppo con gli operatori dei servizi (assistente sociale, psicologa);
- partecipazione a percorsi di approfondimento proposti da associazioni di famiglie affidatarie (anche l'Anfaa li organizza), avendo sperimentato l'affidamento familiare, danno la propria disponibilità a raccontarsi e a condividerne l'esperienza.

Nell'attesa dell'abbinamento, che può richiedere un tempo più o meno lungo e non facilmente quantificabile, agli aspiranti affidatari ritenuti idonei può essere proposto l'inserimento in un percorso di formazione.

La formazione può essere effettuata prima, durante e dopo la fase della conoscenza e valutazione delle persone che vogliono accogliere. Questa fase è gestita dall'assistente sociale e dallo psicologo e, dove presente, dall'educatore. Scopo di questi incontri è quello di rendere consapevoli i partecipanti che la valutazione e la propria autovalutazione sono un processo protettivo indispensabile non solo per i minori che si vogliono aiutare, ma per i nuclei affidatari stessi. Solitamente si tratta di 4/ 6 incontri a cadenza ravvicinata.

Gli obiettivi della formazione sono i seguenti:

- favorire negli affidatari la consapevolezza del proprio ruolo all'interno della rete dell'affido;
- stimolare una riflessione critica sulle dinamiche emotivo-relazionali che si attivano negli affidatari durante il progetto di affido;
- stimolare la visione del cambiamento che la famiglia affronterà durante il progetto di affido.

La formazione si attua preferibilmente in gruppo, in quanto contesto privilegiato che permette l'attivazione di dinamiche relazionali specifiche a ciascuno e favorisce lo scambio di punti di vista differenti.

I compiti degli affidatari

I compiti degli affidatari sono regolati dall'art 5 L. 184/1983 e integrano, sostanzialmente, dei diritti-doveri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale.

Di seguito i principali impegni richiesti agli affidatari:

- accogliere presso di sé il minore, come un proprio figlio, pur nella consapevolezza che non lo è, assicurandogli calde relazioni affettive;
- prendersi cura del bambino/ragazzo, provvedendo al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, nel rispetto delle sue capacità e attitudini;

- garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine, evitando, ad esempio, la pubblicazione di foto, video, documenti, etc. sui social;
- favorire i rapporti con i familiari del bambino tenendo conto di eventuali limitazioni stabilite dai Giudici minorili;
- partecipare agli incontri di verifica sull'affidamento predisposti nel tempo dai Servizi Sociali, secondo le modalità e le scadenze specificate nel progetto, collaborando con i Servizi e con l'Autorità Giudiziaria;
- l'affidatario deve essere sentito obbligatoriamente (pena la decadenza del provvedimento in base alla l. n.173/2015 nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato; può presentare;
- gestire gli ordinari rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo e passivo negli organi rappresentativi della scuola;
- per quanto concerne la confessione religiosa, gli affidatari devono rispettare la scelta fatta dalla famiglia d'origine del bambino e comunque non possono effettuare scelte autonome nei confronti del minore affidato (ad es. battesimo, comunione, ecc.).

Le istituzioni e il progetto

Per la riuscita dell'affidamento familiare è fondamentale il ruolo delle Istituzioni, dei Servizi Sociali e dell'Autorità Giudiziaria. Il loro ruolo è indispensabile nell'analizzare la situazione del minore in difficoltà e della sua famiglia di origine e nel mettere a punto il **progetto scritto di affido, che va condiviso e conosciuto da tutti i protagonisti**, e che potrà essere modificato in relazione all'evolversi della situazione.

Le istituzioni coinvolte nell'affido sono:

- **Regioni**: assumono a livello legislativo i necessari provvedimenti per rendere esigibili gli interventi atti ad assicurare il diritto di ogni minore a crescere in una famiglia, secondo le priorità indicate dalla legge 184/83 e s.m.i.

Impegnano i Servizi Sociali locali a predisporre gli atti deliberativi indispensabili per concretizzare tale diritto e a definire le modalità operative riguardanti:

- la sensibilizzazione e il reperimento di persone disponibili all'affidamento;
- la preparazione e la valutazione degli aspiranti affidatari;
- il sostegno al minore e alla sua famiglia di origine;
- i rimborsi spese agli affidatari in relazione alle condizioni degli affidati;
- la copertura assicurativa dell'affidato e degli affidatari;
- la modulistica relativa al consenso degli affidanti e degli affidatari al progetto specifico di affidamento;

- le modalità di rapporto degli affidatari con i servizi e con le autorità giudiziarie minorili.

Provvedono a reperire finanziamenti adeguati e un'adeguata distinzione del personale socio-assistenziale e sanitario necessario.

- **Servizio Sociale locale:** con questa denominazione si intende l'Ente che gestisce gli interventi assistenziali in base alla normativa regionale: ad esempio Comune, Consorzio di Comuni, Comunità Montana, etc. .

Il Servizio Sociale locale:

- dispone l'affidamento familiare, previo consenso dei genitori o del tutore "*sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento*" (affidamento consensuale) che è reso esecutivo dal Giudice Tutelare;
- dà attuazione al provvedimento del Tribunale per i Minorenni "*ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore*" (affidamento giudiziario).

Inoltre:

- svolge opera di sostegno educativo e psicologico nei confronti della famiglia del minore, degli affidatari e, se necessario, dell'affidato nell'ambito delle proprie competenze, d'intesa anche con i servizi sanitari e psicologici dell'ASL;
- agevola i rapporti degli affidatari con la famiglia d'origine, avvalendosi anche delle competenze professionali degli altri servizi del territorio (servizi sanitari, istituzioni scolastiche, etc.).

- **Magistratura minorile:** il Tribunale per i minorenni nel disporre l'affidamento giudiziario è tenuto a precisare:

- l'Ente gestore cui è demandata la realizzazione dell'affidamento, che può avvalersi della collaborazione di altri servizi (ad es. i servizi sanitari)
- la prevedibile durata dell'affidamento stesso, in relazione alla situazione personale e familiare del minore stesso
- le indicazioni sulle modalità di rapporto del minore coi suoi famigliari.
- l'estensione agli affidatari delle provvidenze di cui all'art. 80 della L. 184/1983 e successive modifiche (assegni familiari, detrazioni fiscali, congedi parentali ...).

-**Servizi sanitari e psicologici dell'ASL:** prestano la loro collaborazione con il Servizio Sociale locale, nell'approfondimento delle situazioni personali e familiari dei minori in vista dell'eventuale affidamento (compresa la valutazione delle capacità genitoriali), nella predisposizione del progetto di affidamento e nel sostegno successivo.

-**Scuola:** negli ultimi anni la scuola ha registrato un incremento notevole nella frequenza di minori adottati, affidati o in comunità e, per tale motivo, è chiamata a contribuire concretamente ad un corretto processo di socializzazione

di ogni minore, al superamento di stereotipi (ad esempio la rappresentazione della famiglia basata solo sui legami biologici) e alla promozione del cambiamento culturale che deve vedere i minori come soggetti di diritti e non oggetti dei bisogni dell'adulto.

La scuola è tra i protagonisti coinvolti nel progetto scritto di affidamento e, per tale motivo, ha un ruolo indispensabile nell'analizzare la situazione del minore in difficoltà e della sua famiglia di origine. Per un approfondimento sul tema si rimanda alla pagina [Accoglienza a scuola](#) del sito Anfaa.

-Il ruolo delle associazioni: è prevista dalla Legge 184/1983 e s.m. la collaborazione delle organizzazioni di volontariato operanti in questo settore per organizzare "iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare" e quindi "corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione dei minori" (art. 1, comma 3). È anche disposto che il servizio sociale possa avvalersi nel sostegno educativo e psicologico agli affidatari "dell'opera delle Associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari" (art. 5 comma 2°). Questa possibilità è stata estesa dalla delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 17-6714 del 6.4.2018 all'accompagnamento degli affidatari nei rapporti con il giudice, il curatore e il tutore del minore loro affidato.

Caratteristiche generali del progetto

Quando l'affidamento familiare risulta essere l'intervento più appropriato nell'interesse e per la tutela del minore, i Servizi sociali, cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento (legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001 art. 4 comma 3), in collaborazione con quelli sanitari, provvedono alla stesura del progetto.

Il progetto deve essere scritto per lasciare traccia della storia e redatto in modo partecipato, ove possibile, con la famiglia di origine e il minore. **Deve contenere:**

- le motivazioni che hanno portato a decidere l'affidamento;
- la sua prevedibile durata;
- i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti agli affidatari;
- gli obiettivi da raggiungere;
- le modalità di rapporto dell'affidato con la propria famiglia di origine;
- il programma di aiuto alla famiglia di origine;
- gli impegni dei Servizi sociali e sanitari.

Il progetto deve essere flessibile per poter essere modificato, quando necessario, nel corso dell'affidamento in relazione all'effettivo evolversi della

situazione. Gli operatori dei Servizi sociali, insieme a quelli dei Servizi sanitari, preparano la famiglia d'origine all'affidamento: è compito loro inoltre agire per affrontare, per quanto possibile, le cause che hanno provocato l'allontanamento del minore.

In particolare nel progetto sono coinvolti:

- il Servizio sociale locale (Comune di residenza della famiglia di origine);
- i Servizi sanitari e psicologici dell'ASL;
- l'Autorità giudiziaria;
- i Servizi scolastici.

L'intervento di affidamento familiare, progettato in collaborazione tra gli operatori del territorio ed équipe affidamenti, è attuato tramite: assistenti sociali, educatori, psicologi.

Ad essi spetta, oltre al compito di **predisporre e attuare il progetto**, seguirlo e tenere le fila della rete di persone e istituzioni coinvolte a vario titolo nelle vicende del minore come gli operatori sanitari, scolastici, giudiziari.

Le fasi iniziali

È necessario che gli operatori preposti sappiano chi è il minore di cui propone e predispone l'affidamento. È importante che essi tengano presenti nella predisposizione del progetto la sua situazione personale e familiare, le sue esperienze pregresse, le sue attese, la qualità dei suoi rapporti con i familiari.

È quindi importante una tempestiva valutazione della situazione familiare e personale del bambino e una previsione realistica dei possibili sviluppi della stessa, al fine di attivare al più presto gli interventi idonei.

Gli operatori devono ricercare e approfondire le ragioni che determinano il mal-funzionamento del nucleo familiare approfondendo la sua storia ed il senso che ai vari avvenimenti i singoli componenti danno.

Conoscere il minore e la sua famiglia permette di ipotizzare qual è l'affido adatto per quella specifica situazione e quindi di evidenziare con chiarezza gli obiettivi che si intendono perseguire. Solo attraverso questo lavoro sarà possibile individuare e scegliere gli affidatari più adatti.

Gli incalcolabili vantaggi che derivano al bambino in affido dalla collaborazione della famiglia d'origine all'affido devono comportare un impiego di tempo, energie e competenze degli operatori nella sua preparazione, partendo dall'idea che è comprensibile che i genitori (soprattutto le madri) che sono legati ai loro figli (anche se spesso in modo poco adeguato) soffrono che altri se ne occupino per un periodo più o meno lungo: per secoli l'istituto è stata l'unica risposta di fronte alle difficoltà familiari.

L'obiettivo degli operatori può essere anche solo quello di ridurre al minimo interventi di "sabotaggio" dell'affidamento quando non fosse realistico pensare di ottenere una piena collaborazione; è cioè necessario decolpevolizzare la famiglia

d'origine: *“Non è perché tu sei un cattivo genitore che tuo figlio viene affidato ad altri”*, rassicurarla: *“gli affidatari integrano e non sostituiscono voi genitori d'origine”*, farli riflettere sul vero interesse del bambino, segnalando la valenza positiva della vita in famiglia piuttosto che in strutture residenziali per minori.

Nessun affidatario è idoneo per ogni affido: gli operatori devono pensare quali affidatari sono adatti per ogni singolo caso scegliendo quello più idoneo per quel minore, in altre parole, si può affermare che per valutare l'idoneità degli affidatari ancora più importante della preparazione-valutazione degli affidatari è l'abbinamento.

L'abbinamento del minore con la famiglia affidataria individuata dai competenti servizi sociali territoriali è particolarmente delicato: la sua riuscita è condizionata dalla scelta per il minore degli affidatari prevedibilmente più capaci di altri a rispondere alle sue esigenze. Infatti, è necessario conciliare i bisogni e le condizioni del minore e della sua famiglia con la disponibilità e le risorse degli affidatari. Pertanto i tempi che decorrono tra l'idoneità all'affido, la proposta di abbinamento e la sua realizzazione sono diversi e non prevedibili a priori in quanto dipendono da molteplici variabili che influiscono in questa complessa fase.

La gestione

È importante monitorare e sostenere l'avvio dell'affidamento. Può capitare che il bambino, entrando nella famiglia affidataria, si senta estraneo, si comporti in modo ritenuto “discutibile”: ad esempio, rispondendo poco o non rispondendo affatto ai gesti affettuosi (abbracci, coccole...) degli affidatari.

È importante tenere presente che per lui, quando arriva, il problema non è tanto quello di “avere due famiglie”, quanto il timore di non averne più nessuna: ha paura di perdere la sua d'origine che, anche se inadeguata, rimane comunque la sua, alla quale egli si sente legato, e non conosce ancora bene quella affidataria, su cui ancora non sa di poter contare. Perciò incomincia ben presto a mettere alla prova, con modalità anche molto differenti da un bambino all'altro, la disponibilità degli affidatari, per misurare il loro reale interesse per lui.

Ad esempio, può diventare aggressivo o chiudersi in un ostinato mutismo o raccontare bugie. La tentazione forte degli affidatari – soprattutto all'inizio dell'affido – può essere quella di arginare questi atteggiamenti imponendo delle regole, con il rischio che risultino essere troppo rigide. Non vorremmo essere frantesi e precisiamo che le regole sono indispensabili per la vita familiare; ma è anche determinante una grande flessibilità e gradualità. Non si devono pretendere cambiamenti immediati, rapidi o continui: bisogna saper **entrare in punta di piedi nella loro vita**.

Nelle famiglie affidatarie ci possono essere **uno o più figli** che possono avere un ruolo determinante sull'esito dell'affidamento. È evidente che devono essere preparati all'accoglienza del minore e devono condividere la decisione presa dai genitori; questo può non bastare, è infatti difficile prevedere sempre le loro emozioni e le loro reazioni (ad esempio: gelosie reciproche, ostilità iniziale, ecc.).

Va tenuto presente che il minore affidato porta con sé problematiche anche gravi, sovente lontane da quelle della famiglia affidataria; a volte può essere laborioso

per i figli degli affidatari accettare la diversità o addirittura farsene carico. Bisogna dare loro il tempo di assimilare la nuova realtà: è importante che possano esprimere le loro difficoltà, le loro preoccupazioni, che non si sentano “obbligati” a compiacere i genitori. Solo nella chiarezza si possono trovare soluzioni. È importante che, accanto ai momenti di vita comune, essi abbiano spazi decisamente diversificati (ad esempio, attività ricreative e/o sportive differenti), che permettono loro di avere anche più cose da raccontare. I figli possono dare un aiuto sovente insospettato, e insospettabile, nella riuscita dell'affido: attraverso la loro comunicazione “trasversale” comunicano messaggi, rassicurazioni, regole.

Una parte significativa delle energie degli affidatari viene investita nei confronti della **scuola**, che si è rilevata più volte impreparata nell'affrontare realtà nuove. I bambini affidati hanno sovente difficoltà di apprendimento o di comportamento. La mente concentrata sui loro problemi lascia poco spazio per le conoscenze che si chiede loro di acquisire: i contenuti scolastici non li interessano o restano lontani dalla loro realtà. All'interno della classe, nei rapporti con i compagni e con gli insegnanti, si possono trovare in una condizione di estraneità: l'affidamento è un intervento ancora poco conosciuto, spesso confuso con l'adozione; il bambino non sa cosa dire ai suoi coetanei, come e quanto raccontare della sua storia.

Il lavoro svolto dagli operatori è necessario per garantire un'adeguata preparazione e valutazione degli affidatari e per sostenerli dopo l'inserimento del minore anche attraverso incontri di gruppo. È, infatti, decisamente importante per gli affidatari avere la possibilità di incontrarsi, insieme con gli operatori, per capire che le difficoltà sono comuni anche ad altri, per aiutarsi a scoprire le energie nascoste in ciascuno, per capire i conflitti che l'affidamento può creare nella famiglia affidataria, nei rapporti degli affidatari con i loro parenti, per impostare o reimpostare quelli con i familiari del bambino, per arrivare gradualmente a gestire positivamente le difficoltà.

Il monitoraggio del progetto

Talvolta, nel progetto di affido possono comparire ostacoli, cambiamenti legati a comportamenti imprevedibili del bambino, di alcuni o di tutti i membri della famiglia di origine, oppure cambiamenti delle condizioni generali di vita o di salute di qualcuno degli attori del progetto. Le famiglie affidatarie devono innanzitutto osservare i comportamenti e le difficoltà del bambino, relazionando in merito ai Servizi. La fiducia reciproca è quindi fondamentale. Solo la condivisione delle situazioni permette agli operatori di aiutare la famiglia affidataria a tollerare sofferenze e difficoltà e meglio comprendere lo sviluppo del minore.

La presenza degli operatori del Servizio ha una frequenza che varia nei diversi momenti dell'affido, correlata alla difficoltà che l'affido incontra. Risulta particolarmente intensa nei momenti più difficili e cruciali come l'inizio, la chiusura o eventi particolari (litigi, separazioni, cambiamenti di programma, interventi dell'autorità giudiziaria) che possono riguardare la famiglia affidataria, il bambino e anche la famiglia d'origine.

Durata dell'affidamento

L'affidamento familiare è temporaneo e dura il tempo necessario affinché la famiglia risolva i problemi che hanno determinato l'allontanamento del minore.

L'affidamento può essere progettato per periodi brevi, medi o lunghi, in base alle esigenze del minore e alle caratteristiche delle relazioni familiari e delle motivazioni dell'affidamento stesso.

La legge prevede un periodo massimo di 24 mesi per gli affidamenti consensuali, prorogabili dal Tribunale per i minorenni qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

Quando termina l'affidamento

L'affidamento familiare termina, con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore:

- quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato;
- nel caso in cui la prosecuzione di esso possa arrecare pregiudizio al minore.

Gli affidamenti di lunga durata

L'attuale disciplina legislativa non pregiudica la possibilità di disporre affidamenti anche a lungo termine: la durata massima di due anni è stata prevista dal legislatore per gli affidamenti consensuali, ma essi possono essere prorogati, “*nell'interesse del minore*”, dal Tribunale per i minorenni, come stabilito dall'art.4, commi 5° e 6° della legge 149/2001.

Nei confronti dei **minori che – per la gravità della loro situazione familiare** – non possono dopo due anni di affidamento tornare a casa e che non sono adottabili in quanto non sono in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l'intervento che deve comunque essere privilegiato è l'affidamento familiare, che – è bene ribadirlo – quando è disposto dal Tribunale per i minorenni, può avere una durata anche superiore ai due anni (attualmente oltre il 70% degli affidamenti è giudiziario e ha purtroppo caratteristiche *tardo riparative*).

Sono questi gli affidamenti a medio o lungo termine, che assicurano al minore il diritto di crescere in una famiglia, coerentemente con quanto enunciato dalla Legge 184/1983 e successive modifiche.

A queste condizioni gli affidamenti possono prolungarsi per anni ma vanno periodicamente verificati. È certo **fondamentale il lavoro di coordinamento**, supporto e verifica del progetto di affidamento da parte dei servizi e dei giudici, ma il mero criterio temporale non può essere assunto come parametro per decidere rientri dannosi per i bambini o i ragazzi.

È pertanto necessario distinguere fra la *prevedibile durata dell'affidamento*, che

presuppone una valutazione tempestiva e realistica della situazione familiare e dei possibili sviluppi della stessa da parte delle istituzioni competenti (servizi sociali e sanitari, Tribunale per i minorenni) e la *periodica revisione dell'andamento dell'affidamento* stesso da parte del Tribunale, sulla base della relazione semestrale del servizio sociale referente e dell'audizione-ascolto degli stessi servizi sociali e sanitari, degli affidatari, della famiglia di origine e, quando possibile, del minore.

La prosecuzione degli affidamenti dopo i 18 anni

Ci possono essere affidamenti di minori per cui il rientro nella famiglia non è possibile anche quando diventa maggiorenne: in questi casi, pertanto, è necessario che gli enti locali assumano deliberazioni per proseguire l'affidamento fino al ventunesimo anno di età sulla base di un progetto specifico (vedi anche il proseguo amministrativo che può essere disposto dal Tribunale per i minorenni) e consentire l'autonomo inserimento sociale degli affidati, al fine di creare le condizioni per il raggiungimento di una sufficiente autonomia da parte degli affidati. La prosecuzione degli affidamenti si può rendere necessaria oltre i 21 anni, quando l'affidato è portatore di handicap o gravemente malato e non è in grado di inserirsi autonomamente nella società.

Il diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare

La legge 173/2015, integralmente riportata a parte nel settore [Leggi&norme](#), prevede la necessità di assicurare, *“la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento”* con gli affidatari anche quando egli *“fa ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad un'altra famiglia o sia adottato da altra famiglia”*. Inoltre il legislatore ha inteso valorizzare il ruolo degli affidatari in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato prevedendo la facoltà per gli stessi di presentare memorie scritte nell'interesse del minore e introducendo l'obbligo a pena la nullità del provvedimento (e non più la facoltà), per i giudici minorili, di convocare gli affidatari prima di decidere sul futuro dei minori. Prevede anche che se un minore affidato viene dichiarato adottabile *“nel corso di un prolungato periodo di affidamento,”* possa essere adottato dagli affidatari se gli stessi hanno i requisiti previsti dall'art. 6 della Legge n. 184/1983 e s.m. Per un approfondimento dettagliato sul tema della continuità affettiva vi invitiamo a consultare la pagina [La continuità degli affetti. Legge 173/2015](#) del sito Anfaa.

Forme di supporto rivolte alle famiglie coinvolte

Sostegno alla famiglia di origine

*“Se una società si interessa dei propri bambini,
deve prendersi cura anche dei loro genitori”.*

J. Bowlby

Il sostegno alla famiglia d'origine rappresenta un impegno fondamentale per la buona riuscita dell'affido. Infatti, solamente attraverso il sostegno e il recupero della famiglia d'origine si può realmente raggiungere l'obiettivo, ove possibile, del rientro del minore nel proprio nucleo.

L'attenzione posta ai genitori del bambino e agli altri componenti significativi della sua famiglia allargata, si basa sulla consapevolezza dell'importanza rivestita dal rapporto tra il bambino e i suoi genitori, anche quando questo rapporto è carente e/o inadeguato.

Il sostegno, che è parte integrante del più ampio progetto di affido, dev'essere realizzato dal Servizio sociale territoriale e dai servizi sanitari eventualmente coinvolti.

Tanto più il progetto è condiviso con la famiglia d'origine, tanto più si assicura la buona riuscita di questo.

Nelle competenze degli operatori dei Servizi rientrano:

- effettuare una valutazione diagnostica e prognostica approfondita delle capacità genitoriali e degli interventi possibili utili alla loro evoluzione, rendendo partecipi anche i servizi sanitari eventualmente coinvolti;
- attuare interventi di facilitazione all'accesso e all'uso di risorse e servizi di sostegno, di mediazione, terapeutici, a favore della famiglia d'origine;
- monitorare il processo evolutivo della famiglia d'origine al fine di valutare e regolare i rapporti con il bambino e la famiglia affidataria, programmando modi e tempi per il rientro del minore in famiglia o per assumere tempestivamente altre decisioni;
- accompagnare il rientro in famiglia d'origine (genitori, nonni, zii, ecc.), supportando tutti i componenti e favorendo la continuità degli affetti del minore con gli affidatari.

La tutela del minore non può prescindere dalla tutela del legame che il minore stesso ha con la sua famiglia d'origine: ovviamente, questo legame deve essere positivo per lui; se invece fosse patologico si dovrà intervenire diversamente (attraverso, ad esempio, una segnalazione alle Autorità Giudiziarie minorili per la valutazione di una eventuale decadenza dalla responsabilità genitoriale o per l'apertura del procedimento teso ad accertare l'eventuale stato di adottabilità).

Interventi di sostegno per gli affidatari

La famiglia affidataria non ha un compito facile, per questo va sostenuta durante tutto il percorso. Gli affidatari sono dei volontari che hanno un ruolo importante nel progetto di affidamento, vanno considerati come risorse dei Servizi socio assistenziali e sanitari.

Gli affidatari **devono ricevere dai Servizi Sociali e Sanitari le informazioni necessarie** che riguardano il minore, la sua situazione familiare, la sua storia, le sue esperienze, i suoi legami e venire a conoscenza degli elementi utili per comprendere le sue difficoltà, le sue richieste e le reazioni al nuovo ambiente.

Essi devono garantire la necessaria riservatezza sulle informazioni ricevute e non divulgare a terzi quanto hanno appreso. Devono inoltre essere consultati dagli operatori anche in relazione alla **periodica verifica dell'evoluzione del progetto**.

Per gli operatori realizzare un affido non significa soltanto mettere insieme *“la domanda e l'offerta”* ovvero, la disponibilità di una famiglia col bisogno di un bambino. Significa, piuttosto, seguire e portare avanti in tutta la sua complessità l'intero progetto dell'affido.

Il compito degli operatori è pertanto molteplice: si rivolge, infatti, contemporaneamente al bambino, alla famiglia d'origine e alla famiglia affidataria.

A seconda dei territori e degli accordi organizzativi assunti dai diversi servizi coinvolti queste funzioni possono essere ripartite fra più operatori.

Gli affidamenti, nel momento in cui si rendono disponibili all'affidamento familiare, vanno considerati come interlocutori e *“risorse da parte del servizio”* in quanto protagonisti del progetto di affido.

È qui necessario sottolineare che la famiglia affidataria e gli operatori del Servizio hanno un obiettivo comune: la famiglia affidataria accoglie un bambino con lo scopo di reinserirlo, ove possibile, nel suo nucleo di origine; il servizio redige un progetto che, sulla base dei bisogni del bambino, indichi in che modo deve essere accolto dalla famiglia affidataria.

Altre modalità di aiuto

Nel progetto di affido sono attivabili altri interventi legati alle necessità del minore e degli affidatari quali, ad esempio:

- l'affiancamento di un educatore;
- la partecipazione ad attività extrascolastiche, culturali, sportive, etc.

Le provvidenze legali per gli affidatari

La Legge 184/1983 dispone a favore dell'affidatario una serie di **provvidenze**.

- **sostegno e aiuto economico** che consiste:
 - nel riconoscimento di un **contributo mensile**, svincolato dal reddito, e di un ulteriore eventuale **contributo a titolo di rimborso di spese straordinarie**, sostenute per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affidamento.
Tali contributi sono a carico del Comune che dispone l'affidamento e il loro importo è stabilito da specifici provvedimenti (es. delibere);
 - in una **copertura assicurativa per il minore**, stipulata dal Comune tenuto all'erogazione del contributo mensile, per incidenti e danni provocati e/o subiti nel corso dell'affidamento;
 - **nell'attribuzione degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali** dovute per il minore, che può essere disposta dal Giudice valutate le circostanze e le modalità dell'affido, nonché la sua durata;
 - le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, anch'esse spettanti se il Giudice lo dispone.
- **tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari**: l'art. 80 della Legge 184/1983 dispone che alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, e di riposi giornalieri previsti per i genitori biologici (T.U. D.lgs n° 151/2001). La decorrenza dei congedi fa riferimento alla data dell'ingresso effettivo del minore nel nucleo familiare:
 - **congedo di maternità e paternità**, gli affidatari hanno diritto di fruire del congedo fino al compimento della maggiore età del minore affidato. La durata complessiva del congedo è tre mesi e lo stesso può essere fruito entro i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia. Naturalmente, il congedo di maternità spetta, alle medesime condizioni, in alternativa alla madre, al lavoratore padre affidatario;
 - **congedo parentale**, lo stesso può essere richiesto entro 8 anni dalla data di ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dalla sua età nel momento dell'affidamento e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età dell'affidato;
- agli affidatari sono assicurate le stesse tutele e opportunità dei genitori biologici riguardo al **congedo per malattia del minore, ai congedi di riposo giornalieri e alla flessibilità dell'orario di lavoro**.

Informiamo qui che questa materia è soggetta a frequenti modifiche e che pertanto è opportuno verificare l'effettiva validità direttamente con l'Inps e gli altri Enti Previdenziali.

I gruppi di famiglie affidatarie

Un altro aiuto importante previsto per le famiglie affidatarie è costituito dalla possibilità di partecipare a un gruppo di famiglie che stanno vivendo e/o hanno vissuto lo stesso tipo di esperienza.

Accanto quindi al sostegno individuale, è importante che le famiglie affidatarie usufruiscano del sostegno derivante dalla partecipazione sistematica e periodica a tali gruppi, durante tutto il percorso dell'affidamento.

La partecipazione al gruppo deve essere proposta come impegno da rispettare ancora prima della realizzazione dell'affido quale aiuto ulteriore da quello individuale, e quale occasione di formazione.

Il gruppo ha molteplici funzioni all'interno dell'esperienza quotidiana della famiglia affidataria:

- **il gruppo come sostegno:** il gruppo è lo spazio degli affidatari per gli affidatari. Esattamente come al centro del sostegno individuale c'è il bambino in affido con i suoi bisogni ed i suoi problemi, al centro del gruppo ci sono gli affidatari di cui il beneficiario è indirettamente comunque il minore. Il gruppo è uno spazio per il confronto di esperienze, della condivisione delle difficoltà e delle conquiste, della riflessione, dell'elaborazione di ansie, incertezze, ripensamenti, frustrazioni, conflitti. Nel gruppo si portano i problemi concreti che si incontrano nella relazione educativa quotidiana con il minore e l'esperienza della singola famiglia viene messa in comune con quella delle altre famiglie affidatarie. La conduzione del gruppo da parte degli operatori² (psicologo e/o assistente sociale) ha l'obiettivo di favorire la comunicazione e la partecipazione dei componenti del gruppo, creando un clima di reciproca comprensione, un atteggiamento non giudicante, aiutando chi è in difficoltà ad esprimere i propri sentimenti. Il gruppo deve essere aperto ad accogliere ed ascoltare, attraverso questo la discussione si pone come un'occasione esperienziale e di crescita nella capacità genitoriale. Gli incontri del gruppo sono solitamente organizzati con una cadenza periodica, generalmente mensile, per tutta la durata dell'affidamento.
- **il gruppo come occasione di formazione permanente e di impegno sociale:** durante gli incontri è possibile che sorga anche l'esigenza, da parte del gruppo di famiglie affidatarie, o dei conduttori, di approfondire la conoscenza di alcuni specifici aspetti che riscuotono l'interesse generale del gruppo. Possono quindi essere affrontati temi di carattere giuridico o psicologico o sociale o educativo, come, ad esempio, una nuova delibera emanata dall'Ente locale che comporta cambiamenti nell'organizzazione degli interventi /prestazioni. Il gruppo si trasforma così in uno spazio per la formazione permanente degli affidatari, portando agli stessi un arricchimento delle conoscenze, un aggiornamento culturale e sociale. Con il tempo il gruppo può ottenere un'autonomia propria e svolgere i propri incontri/attività al di fuori dei momenti organizzati per il gruppo di sostegno. Questa ricchezza aggiunta va incoraggiata dal conduttore, infatti

² Si segnala che vi sono state anche positive esperienze di auto mutuo aiuto gestite da associazioni/cooperative in stretto contatto/collaborazione con i Servizi titolari degli affidamenti.

compatta ulteriormente il gruppo in un'azione di promozione che rende visibile all'esterno l'impegno delle famiglie affidatarie trasformandole in un gruppo di pressione sociale e di testimonianza, svolgendo così un'azione di sensibilizzazione della popolazione all'affido. Così hanno avuto origine diverse associazioni operanti a livello territoriale, che si interfacciano con le Istituzioni locali.

Informazioni utili

Iscrizione anagrafica del minore: negli affidamenti di breve durata, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica. Negli affidamenti a medio/lungo termine solitamente l'iscrizione sullo stato di famiglia degli affidatari avviene previo accordo con i Servizi e con i genitori del minore, non decaduti dalla responsabilità genitoriale.

Assistenza Sanitaria: l'affidatario, in relazione ai rapporti con le Autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale. Se un bambino viene affidato a una famiglia residente nella stessa azienda sanitaria locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico. Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra azienda sanitaria locale, al minore verrà rilasciato un tesserino sanitario rinnovabile ogni dodici mesi (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria Asl della documentazione attestante l'affidamento).

Scuola: l'affidatario, in relazione ai rapporti con le istituzioni scolastiche, esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale e gestisce totalmente i rapporti con la scuola (firma del diario, giustificazione assenze, autorizzazione alle uscite o gite scolastiche, colloqui con gli insegnanti).

È importante che gli affidatari mantengano periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore e partecipino il più possibile alle attività che la scuola propone ai genitori. Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali. L'iscrizione al nido, alle scuole dell'obbligo ed alle superiori va fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l'affidamento rilasciata dal Servizio del Comune di residenza. Nel particolare si consiglia di consultare la pagina del sito Anfaa relativa al settore [Accoglienza a scuola](#).

Espatrio: la richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori o dal tutore. In assenza del consenso dei genitori il Giudice tutelare può autorizzare l'espatrio. La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai Servizi territoriali che hanno in carico il bambino, i quali sono tenuti a dare le informazioni necessarie e a collaborare all'ottenimento del documento autorizzativo da parte del Giudice.